

	ISTRUZIONE	REVISIONE	PAG. 1/41
	AAA-GNI.IS.06	0	DATA 01/02/2021

IMMISSIONE IN RETE DI BIOMETANO

REGOLAMENTO DI CONNESSIONE ED ESERCIZIO

INDICE

1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI	3
3. DEFINIZIONI	5
4. GESTIONE RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEI PUNTI DI CONSEGNA BIOMETANO	7
4.1. Procedura per le richieste di allacciamento di nuovi punti di consegna	8
4.1.1. Verifica preliminare di fattibilità	8
4.1.2. La richiesta	8
4.1.3. Localizzazione del Punto di Consegna	10
4.1.3.1. Criteri per la localizzazione del punto di immissione	10
4.1.4. La valutazione tecnico-economica	11
4.1.5. Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano	12
4.1.6. Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta di allacciamento	13
4.2. Risoluzione del Contratto di connessione ed esercizio	14
4.3. Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta	15
4.4. Indennizzi relativi all'allacciamento delle produzioni di biometano	16
5. REALIZZAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA BIOMETANO	17
5.1. Realizzazione dell'impianto di consegna e misura	17
5.1.1. Prescrizioni relative agli impianti di misura	17
5.1.2. Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: gascromatografi	18
5.1.2.1. Requisiti delle apparecchiature utilizzate	18
5.1.2.2. Caratterizzazione dell'apparecchiatura	19
5.1.2.3. Modalità di installazione	20
5.1.3. Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: analizzatori di qualità	21
5.1.3.1. Requisiti delle apparecchiature utilizzate	21
5.1.3.2. Caratterizzazione dell'apparecchiatura	21
5.1.3.3. Modalità di installazione	22
5.2. Adempimenti connessi alla realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione	22
6. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	23
6.1. Attività preliminari all'attivazione della connessione	23
6.2. Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio	24

6.3.	Piano di intervento per la gestione delle anomalie	25
6.4.	Verbale di attivazione	25
6.5.	Obblighi verso Snam Rete Gas - gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano	26
6.5.1.	Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di biometano	26
6.5.2.	Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di biometano	27
7.	ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONSEGNA E MISURA	27
7.1.	Gestione Misura	27
7.1.1.	Ruoli, diritti e responsabilità delle parti	27
7.1.2.	Produttore	27
7.1.3.	Distributore	28
7.2.	Gestione Gascromatografi	29
7.2.1.	Esercizio del gascromatografo	29
7.2.2.	Taratura	29
7.2.3.	Controlli periodici	29
7.2.4.	Manutenzione	30
7.2.5.	Trasmissione dati	30
7.3.	Gestione Analizzatori di Qualità	30
7.3.1.	Esercizio dell'analizzatore di qualità	30
7.3.2.	Taratura	30
7.3.3.	Controlli periodici	30
7.3.4.	Manutenzione	31
7.3.5.	Trasmissione dati	31
8.	SPECIFICA DI QUALITA' DEL GAS BIOMETANO	31
8.1.	Obblighi generali	31
8.2.	Parametri di qualità e valori di riferimento	32
8.3.	Determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano	35
8.4.	Determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia	36
8.5.	Gestione anomalie dei parametri di qualità	36
9.	RESPONSABILITA' DELLE PARTI	37
9.1.	Obblighi delle Parti	37
9.2.	Inadempienze contrattuali del Distributore	38
9.2.1.	Ritardata esecuzione opere di connessione	38
9.3.	Inadempienze contrattuali del Produttore	39
9.3.1.	Limiti di pressione	39
9.3.2.	Qualità del biometano	39
9.4.	Limitazione di responsabilità	39
9.4.1.	Dolo/colpa grave	39
9.4.2.	Esclusione di responsabilità	39
9.5.	Forza maggiore	40
9.5.1.	Definizione	40
9.5.2.	Cause	40
9.5.3.	Effetti	40
9.5.4.	Notifica	40
10.	MODULISTICA	41

1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento di Connessione ed Esercizio (di seguito Regolamento) disciplina le modalità di esercizio e connessione degli impianti di produzione di Biometano alla rete distributiva del gas, gestita da AcegasApsAmga S.p.A. (di seguito AcegasApsAmga), comprese le immissioni di biometano per mezzo di carri bombolai, al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione gas nonché la massima trasparenza e la non discriminazione all'accesso alle reti di distribuzione nei confronti dei produttori di biometano.

Il Regolamento definisce:

- a) la gestione della richiesta di allacciamento dei punti di consegna;
- b) la realizzazione dei punti di consegna;
- c) le condizioni per l'avviamento e per la chiusura dei punti di consegna;
- d) le modalità di esercizio e conduzione degli impianti;
- e) i parametri di qualità del gas;
- f) le responsabilità delle parti;

Le specifiche e i criteri per l'accesso alla rete di distribuzione gestita da AcegasApsAmga ottemperano al dettato del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 e successive integrazioni e modifiche, nonché a quanto riportato nella Sezione I Titolo 3, Art.6 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 64/2020/R/GAS e s.m.i. (di seguito Delibera 64/2020) "Direttive per la connessione di biometano alle reti di gas naturale" - "Misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione all'accesso alle reti" – "Pubblicità e trasparenza".

2. RIFERIMENTI¹

Valgono i riferimenti normativi indicati nella Procedura AAA-GNI.PR.01 "Sorveglianza impianti e apparecchiature in pressione nella Distribuzione Gas" ed i seguenti specifici:

- **Legge n. 1083/1971** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- **D.lgs. n. 164/2000** "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- **D.lgs. n. 22/2007** "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" come modificato dal D. Lgs. n. 84 del 19 maggio 2016 (rifusione MID);
- **Decreto Ministeriale 16 aprile 2008** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D.lgs. n. 28/2011** "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- **Decreto Interministeriale 5 dicembre 2013** "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale";

¹ Le codifiche riportate si riferiscono ai documenti in vigore al momento dell'emissione della presente istruzione

- **Decreto Interministeriale 2 marzo 2018** *“Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”*;
- **Decreto Ministeriale 3 Febbraio 2016** *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”*;
- **Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984** *“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”* e **Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016** *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”*;
- **Decreto Ministeriale 18 maggio 2018** *“Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”*;
- **Decreto interministeriale 5 dicembre 2013** *“Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”*;
- **Delibera ARERA 64/2020/R/gas** *“Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale”*;
- **Delibera AEEGSI 210/2015/R/gas** *“Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione”*;
- **Delibera ARERA 569/2019/R/gas** *“Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-202”* e relativo allegato A (RQDG);
- **Delibera AEEG 185/05** *“Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- **UNI EN 437** *“Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi”*;
- **UNI 9167** *“Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo”*;
- **UNI 9463** *“Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari” – Parti 1, 2, 3 e 4;*
- **UNI 7133** *“Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Parti 1, 2 3 e 4;*
- **UNI/TS 11537** *“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”*;
- **UNI/TS 11629** *“Sistemi di misura del gas – Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto”*;
- **UNI/TS 11567** *“Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa”*;

- **UNI CEI EN ISO 80000 serie** “Grandezze ed unità di misura”;
- **UNI EN 437** “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”;
- **ISO 13443** “Natural gas – Standard reference conditions”;
- **UNI CEN/TR 17238** “Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana”;
- **UNI/TR 11722** “Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa”.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si considerano le seguenti definizioni:

Anno Termico: Arco temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Autorità indipendente, istituita con la L. 481/1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Biogas: Gas comprendente principalmente metano e anidride carbonica, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa. (rif. UNI/TS 11537).

Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (rif. UNI/TS 11537).

Biometano: gas contenente principalmente metano derivato da upgrading di biogas o dalla gassificazione di biomassa (rif. UNI/TS 11537).

Campionamento in continuo: determinazione dei parametri richiesti, mediante installazione fissa di apparecchiature a funzionamento automatico che generi misure valide secondo una frequenza specificata.

Campionamento in discontinuo: determinazione dei parametri richiesti mediante analisi di laboratorio di un campione del gas prelevato in campo.

Contratto di connessione ed esercizio (in seguito Contratto): si intende il preventivo di spesa, comprensivo degli allegati emessi in fase di presentazione dello stesso e successive integrazioni, debitamente sottoscritti per accettazione dal Richiedente.

Distributore: soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale, nel presente documento il Distributore è AcegasApsAmga.

GSE: Il Gestore dei Servizi Energetici SpA, società cui è affidato, tra l’altro, il compito di svolgere l’attività di certificazione e determinazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 e degli artt. 5, 6 e 8 del Decreto interministeriale 2 marzo 2018.

Impianto di connessione alla rete: complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del gas naturale. L’impianto di connessione alla rete ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino all’organo di

intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere il gruppo di riduzione e/o l'impianto di odorizzazione.

Si intende composto da (rif. UNI/TS 11537):

- i. impianto di consegna e misura;
- ii. impianto di ricezione e immissione;
- iii. il relativo collegamento alla rete esistente.

Impianto di consegna e misura: impianto su cui avvengono le transazioni economiche riferite all'immissione di biometano in rete e sul quale a tale scopo sono misurati i volumi, le portate ed il contenuto energetico immesso nelle reti dai produttori. L'impianto di consegna e misura comprende le seguenti sezioni funzionali (rif. UNI/TS 11537):

- i. controllo di qualità del biometano e gestione del biometano fuori specifica;
- ii. misurazione delle caratteristiche fisiche di pressione e temperatura del biometano;
- iii. misura del contenuto energetico, dei volumi e delle portate di biometano consegnate (con finalità metrologico/commerciale).

Tale impianto non è ricompreso nella definizione di "Impianto di Connessione" di cui alla Delibera 64/2020.

Impianto di distribuzione: ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARERA 569/2019/R/gas (RQDG), rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione del gas naturale. L'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura. L'impianto di distribuzione è gestito da un'unica impresa distributrice.

Impianto di produzione: impianto in cui avviene il trattamento della biomassa per la produzione di biogas e la purificazione del biogas per ottenere il biometano (rif. UNI/TS 11537).

Impianto di ricezione e immissione: impianto che comprende le seguenti sezioni funzionali:

- i. controllo di qualità del biometano;
- ii. sistema di intercettazione anche da remoto dell'immissione in rete per condizioni di non conformità del biometano;
- iii. controllo della pressione per l'immissione in rete;
- iv. misura dei volumi e delle portate di biometano consegnate (ai fini dell'odorizzazione);
- v. odorizzazione del biometano per l'immissione nelle reti di distribuzione del gas.

Messa in conservazione: interruzione dell'attività di produzione di biometano, senza la dismissione del medesimo impianto di produzione.

Periodo di avviamento: Periodo corrispondente ai primi 3 mesi di funzionamento continuativo entro i parametri di qualità e pressione dell'impianto di ricezione ed immissione in rete (UNI/TS 11537).

Pressione di consegna: pressione a cui il Produttore di biometano conferisce il gas al Distributore.

Pressione di immissione: pressione alla quale il Distributore immette biometano in rete.

Produttore di biometano o Produttore: responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano. Qualora la richiesta di connessione, nel rispetto della Delibera 64/2020, venga presentata da un soggetto diverso da quest'ultimo, il Richiedente dovrà agire in nome e per conto del produttore in forza di idonea procura speciale notarile ai fini della gestione della richiesta.

Punto di Consegna o Limite di fornitura: punto fisico in cui il Distributore prende in consegna il biometano reso disponibile dal Produttore, posto immediatamente a monte della valvola di intercettazione di monte dell'impianto di ricezione e immissione.

Punto di Entrata Virtuale (PIV): concetto introdotto ai sensi della delibera ARERA 210/2015/R/GAS da parte di Snam Rete Gas per la gestione dei quantitativi di biometano immessi direttamente o indirettamente (tramite carri bombolai) da impianti allacciati a rete di distribuzione.

Punto di immissione: punto fisico in cui il biometano prodotto viene immesso dal Distributore nella rete di distribuzione del gas naturale.

Regolamento di Connessione ed Esercizio: il presente documento che è parte integrante del Contratto che stabilisce gli obblighi tra il Distributore e il Richiedente nella realizzazione dell'impianto di connessione e nell'esercizio dell'immissione di biometano nel punto di immissione.

Rete di distribuzione: sistema di condotte in generale interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai clienti finali; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza [RQDG].

Richiedente: persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di connessione e può realizzare la connessione all'impianto di distribuzione.

Titolare dell'impianto di misura: è il soggetto responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

Titolare dello strumento (DM93/2017): la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

Trasportatore: soggetto che gestisce il servizio di trasporto del gas naturale, nel presente documento il Trasportatore è Snam Rete Gas.

Utente della rete: utilizzatore della rete di distribuzione del gas naturale che avendo avuto accesso presso il punto di consegna, secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo ad immettere biometano in tale punto (Del. 64/2020).

4. GESTIONE RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DEI PUNTI DI CONSEGNA BIOMETANO

Nel presente capitolo vengono definiti i termini e le condizioni tecnico-economiche atte a regolare la richiesta e la realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione di Biometano e la correlata connessione alla rete di distribuzione del gas del Distributore.

L'attività descritta comprende le seguenti fasi:

- Verifica preliminare di fattibilità (facoltativa);
- Richiesta;
- Localizzazione del Punto di Consegna;
- Valutazione tecnico-economica;
- Comunicazione di ammissibilità, offerta e accettazione da parte del Richiedente.

4.1. Procedura per le richieste di allacciamento di nuovi punti di consegna

4.1.1. Verifica preliminare di fattibilità

Il Distributore offre l'opportunità di richiedere, senza alcun onere aggiuntivo, una verifica preliminare di fattibilità tecnica della connessione ed ottenere l'esito in tempi rapidi.

Il Richiedente può presentare richiesta di fattibilità preliminare utilizzando il modulo presente sul sito del Distributore ed inviandolo via PEC all'indirizzo: acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it

La richiesta di fattibilità preliminare non è obbligatoria e l'eventuale esito positivo non esclude l'obbligo di procedere con successiva richiesta di connessione.

4.1.2. La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna viene attivato dalla richiesta di allacciamento presentata ad AcegasApsAmga dal Richiedente utilizzando il modulo presente sul sito del Distributore ed inviandolo via PEC all'indirizzo: acegasapsamga_ts@cert.acegasapsamga.it

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire ad AcegasApsAmga i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.);
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto da allacciare (codice ATECO 2007 attività produttiva/comune), comprensiva, ai sensi della Delibera 64/2020, della relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) le capacità di immissione richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima, volume annuo);
- e) l'estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atto ad evidenziare la compatibilità della destinazione d'uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- f) la dichiarazione, mediante apposita modulistica pubblicata sul sito internet di AcegasApsAmga, attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto di connessione da allacciare è destinato a insistere. Qualora il Produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno, il Richiedente dovrà fornire il titolo d'uso del terreno (contratto d'affitto, comodato d'uso, etc.);
- g) l'autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere, fornendone copia al Distributore, di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto entro la data prevista per l'avvio lavori e di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'impianto entro la data prevista per l'entrata in esercizio dello stesso;
- h) lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, (firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, di quanto specificato dalla UNI/TS 11537 e nel rispetto della legislazione vigente) unitamente ad una planimetria generale dell'impianto e ad una corografia con la relativa ubicazione;
- i) la relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno i dati seguenti:

- caratteristiche tecniche dell'impianto (matrici di produzione del biogas, descrizione funzionale dell'impianto, modalità di gestione, etc.);
 - portata oraria minima di immissione;
 - portata oraria massima di immissione;
 - volume medio di produzione annua previsto;
 - profili medi previsti di immissione:
 - i.profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di massima produzione;
 - ii.profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di minima produzione;
 - iii.profilo giornaliero delle portate medie orarie di immissione relativo alla giornata di produzione media;
 - iv.profilo annuo, con valori medi giornalieri delle portate di immissione;
- j)l'attestazione del versamento a titolo di cauzione e garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, dell'importo definito dall'art. 14.1 della Delibera 64/2020, fissato a **Euro 2.000,00** e aggiornato annualmente dall'Autorità. Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT18F0200805351000030000537 – SWIFT: UNCRITMMCS intestato a AcegasApsAmga S.p.A.** e aperto presso la Banca UNICREDIT - Via Alessandro Specchi, 16 - 00186 – ROMA, indicando nella causale del bonifico **“Cauzione - Richiesta connessione biometano - <<nominativo richiedente>>”**.
- k)l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- la rispondenza del proprio impianto al Decreto Interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
 - la garanzia della conformità del biometano prodotto al presente Regolamento, con riferimento a composizione e odorizzabilità ai sensi dell'art. 2.6 dell'allegato A alla Delibera 64/2020).
- l)le eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;

L'accertamento da parte del Distributore, di cui all'art.2, comma 2, Allegato A Delibera 64/2020, si intende assolto con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto k).

Resta fermo che in tutti i casi AcegasApsAmga non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta con la dichiarazione di cui al punto k) il Richiedente dichiara altresì di essere consapevole, e di accettare, che il Distributore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Regolamento.

Il Richiedente ha facoltà di indicare a AcegasApsAmga le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna.

AcegasApsAmga non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal Richiedente.

Il Distributore potrà altresì negare la connessione ovvero provvedere all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti, risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto k), fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.

Il Richiedente ha facoltà di richiedere ad AcegasApsAmga di avviare, prima dell'eventuale accettazione dell'offerta di allacciamento di cui al successivo paragrafo 4.1.6, le attività per:

- a) l'elaborazione del progetto dell'impianto di connessione;
- b) l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.

AcegasApsAmga in tale fattispecie quantifica anche preliminarmente al preventivo stesso le spese per lo svolgimento anticipato di tali attività, a garanzia delle quali il Richiedente che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo dovrà attestare il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo che sarà comunicato da AcegasApsAmga. La richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Distributore dell'avvenuto versamento di tale importo.

In caso di accettazione di un'offerta di allacciamento da parte del Richiedente relativamente a una specifica richiesta di avvio anticipato delle attività AcegasApsAmga, a seguito del perfezionamento del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 4.1.6, restituirà le cauzioni di cui al presente paragrafo.

4.1.3. Localizzazione del Punto di Consegna

Ricevuta la richiesta, completa di tutti elementi di cui sopra, il Distributore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire l'immissione e la distribuzione dei volumi di gas indicati dal Richiedente secondo i criteri definiti in conformità alla Delibera 64/2020, Allegato A, articolo 6.1, punto c).

4.1.3.1. Criteri per la localizzazione del punto di immissione

L'immissione di biometano potrà avvenire su porzioni di rete costituite da condotte di distribuzione ritenute idonee dal Distributore considerando che:

1. la rete di distribuzione è caratterizzata da estrema variabilità di consumi dovuta a:
 - a. variazione stagionale, giornaliera e oraria dei volumi prelevati dalle utenze;
 - b. potenziale apertura/chiusura/riapertura di utenze;
2. l'immissione di biometano su una rete di distribuzione può essere soggetta ad istantanea interruzione, sia da parte del Produttore che da parte del Distributore (art. 2.4 dell'Allegato A Delibera 64/2020), causando problemi di alimentazione e/o sbalzi di pressione alle utenze, creando problemi sotto il profilo della sicurezza e della continuità di servizio;
3. ai fini della corretta continuità di erogazione, l'alimentazione tramite biometano non deve mai sostituirsi completamente all'alimentazione tramite RE.MI;
4. le modalità di immissione (pressioni e portate) al fine di garantire la sicurezza e la continuità della gestione, sulla base della conformazione dell'impianto e dell'ubicazione del punto di immissione.

Ciò premesso, al fine di individuare il punto di potenziale immissione di biometano in rete, si procede come segue:

1. individuazione del/degli impianto/i di distribuzione geograficamente più prossimo/i al sito di produzione.
2. Per ognuno degli impianti di cui al punto precedente, il Distributore, tenendo anche conto delle eventuali precedenti richieste di immissioni di biometano, individua:
 - a. il profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano nell'impianto di distribuzione tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto, dell'utenza allacciata;
 - b. il profilo di immissione giornaliero tale da garantire la sicurezza e la continuità della gestione sulla base della conformazione dell'impianto, dell'utenza allacciata anche sulla base delle fluttuazioni delle portate orarie e istantanee immesse tenendo conto dell'impossibilità di gestire nella rete distributiva eventuali esigenze di stoccaggio di volumi eccedenti il fabbisogno della rete.
3. Se il profilo di immissione di biometano comunicato dal Richiedente non è mai superiore al profilo precedentemente definito dal Distributore, l'impianto di distribuzione in esame è compatibile con l'immissione di biometano.
4. Se il profilo di immissione di biometano comunicato dal Richiedente è anche solo parzialmente superiore al profilo precedentemente definito dal Distributore, il Produttore, affinché l'impianto di distribuzione possa essere definito compatibile, deve formalmente accettare il profilo di immissione elaborato dal Distributore impegnandosi anche ad apportare, al proprio impianto di produzione, le necessarie modifiche tecnologiche.
5. Per gli impianti di distribuzione che superano la verifica di compatibilità di cui al punto precedente, il Distributore individua le condotte potenzialmente idonee all'immissione di biometano sulla base del profilo comunicato dal Richiedente, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative tecniche in essere.
6. A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora siano presenti condotte idonee a ricevere la potenziale immissione di biometano, il Distributore individua il/i punto/i ottimali di immissione di biometano sulle condotte, sulla base delle condizioni locali di accesso ai luoghi e delle condizioni di posa.

A seguito delle analisi di cui al punto precedente, qualora la richiesta sia giudicata ammissibile, il Distributore comunica al Richiedente la potenziale ubicazione del punto di immissione e il Richiedente dovrà concordare con AcegasApsAmga l'ubicazione del Punto di Consegna sottoscrivendo il relativo Verbale di Ubicazione, secondo il modello pubblicato sul sito Internet di AcegasApsAmga.

Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

4.1.4. La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, relativamente al punto di connessione alla rete esistente e al Punto di Consegna concordato, AcegasApsAmga provvede ad elaborare il progetto preliminare dell'impianto di ricezione ed immissione e del collegamento alla rete distributiva, nonché ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione sia dei tempi necessari al suo completamento.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato.

Il Distributore doterà l'impianto di ricezione ed immissione anche di un proprio sistema di controllo di qualità del biometano e quindi prevederà, oltre alla realizzazione degli opportuni apparati per l'intercettazione del gas, anche un sistema per il monitoraggio dei parametri di controllo della qualità del gas necessari ad AcegasApsAmga a garantire, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo, la sicurezza delle reti e del servizio.

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) viene effettuata in continuo tramite:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 12.000 Sm³;
- un analizzatore di qualità o un gascromatografo se la portata giornaliera è inferiore a 12.000 Sm³.

Il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata.

Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21.4 della Delibera 64/2020, il progetto, elaborato dal Distributore, prevederà anche la realizzazione dell'impianto di consegna e misura.

Una volta definito l'investimento, AcegasApsAmga provvede a determinare il contributo a carico del Richiedente ai sensi della Delibera 64/2020.

Il Richiedente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto dalla Delibera 64/2020 (art. 18).

4.1.5. Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Consegna da produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto, oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione (determinato secondo quanto previsto dalla Delibera 64/2020), anche di un contributo aggiuntivo (C_i) relativo alla porzione di opere esistenti condivise. Detto contributo aggiuntivo sarà determinato come quota parte del contributo (C) richiesto per l'allacciamento del Punto di Consegna esistente, riproporzionato sulla base della lunghezza (L_i) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata presso il Punto.

Il contributo aggiuntivo (C_i) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \times \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

Dove:

C = Contributo effettivamente richiesto al primo Richiedente del Punto di Consegna esistente ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 64/2020 (art. 17.1);

i = Richiedente i-esimo;

n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;

L_i = lunghezza della porzione dell'allacciamento del Punto di Consegna esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;

Q_i = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Distributore al Richiedente il Punto di Consegna esistente (Delibera 64/2020, art. 19.1).

Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Consegna esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Distributore ai Richiedenti dei Punti di Consegna esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.

4.1.6. Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta di allacciamento

AcegasApsAmga provvederà a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità/ammissibilità della richiesta, trasmettendo in caso di ammissibilità la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Entro il **termine di 120 giorni** solari dal ricevimento della richiesta di allacciamento, AcegasApsAmga invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con la relativa offerta di allacciamento o di inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

L'offerta di allacciamento è predisposta secondo il modello standard il cui testo è riportato sul sito Internet di AcegasApsAmga.

L'offerta di allacciamento, in particolare, conterrà ai sensi dell'art. 9.2, Allegato A, Delibera 64/2020 le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;
- il codice identificativo della pratica di connessione, il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Distributore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche dell'impianto di ricezione ed immissione (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio della rete di distribuzione ricevente);
- la data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di immissione;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di immissione, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il Richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Distributore, nonché le modalità che il Distributore adotterà per verificarne il rispetto;
- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'allacciamento (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Distributore);
- i tempi di realizzazione dell'allacciamento, suddivisi tra:
 - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto AcegasApsAmga non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 9);
 - tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;

- i costi di realizzazione, dando evidenza, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- l'ammontare della garanzia richiesta di importo pari al costo di realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione, dedotto l'ammontare del contributo o la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di AcegasApsAmga, secondo quanto precisato al successivo par. 4.3;
- l'ammontare del contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo e le relative modalità di pagamento;
- le modalità per l'accettazione dell'offerta;
- il termine di validità dell'offerta secondo quanto di seguito specificato.

L'offerta avrà validità di **9 mesi dalla data di emissione**.

Nel caso in cui il Richiedente si sia avvalso della facoltà di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del precedente paragrafo 4.1.2, e la data di termine delle attività progettuali, che sarà comunicata da AcegasApsAmga, risulti successiva al termine del **nono mese dalla data di emissione dell'offerta**, la medesima avrà validità sino al trentesimo giorno successivo alla data comunicata da AcegasApsAmga.

L'offerta si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- pervenga ad AcegasApsAmga copia dell'offerta di allacciamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di adeguati poteri;
- il Richiedente, contestualmente all'accettazione dell'offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 4.3;

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Nel caso di accettazione dell'offerta, a seguito del perfezionamento del contratto, AcegasApsAmga restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 4.1.2 nonché, se del caso, la cauzione di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del medesimo paragrafo.

L'offerta di allacciamento, debitamente sottoscritta per accettazione, costituisce insieme al presente Regolamento il contratto di Connessione.

4.2. Risoluzione del Contratto di connessione ed esercizio

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di Connessione.

A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Distributore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 4.3.

Il Distributore ha facoltà di risolvere il contratto di Connessione in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;

- laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Punto di Consegna;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili ad AcegasApsAmga;
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il Richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Distributore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di Connessione, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell'offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il Punto di Consegna;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
- nei casi in cui sia stata concordata la rateizzazione del contributo ai sensi del precedente paragrafo 4.1.4, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

4.3. Impegni del Richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta

In conseguenza dell'accettazione dell'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere ad AcegasApsAmga gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a)nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione del Punto Consegna di cui al paragrafo 4.2, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere ad AcegasApsAmga un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da AcegasApsAmga fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da AcegasApsAmga alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b)nel caso in cui, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti, risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere ad AcegasApsAmga un ammontare pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto Richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore di AcegasApsAmga, emessa da un istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

La suddetta garanzia bancaria, il cui testo è disponibile sul sito Internet di AcegasApsAmga, deve essere presentata in originale contestualmente all'accettazione dell'offerta.

A fronte di detta garanzia bancaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta ad AcegasApsAmga le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su c/c bancario espressamente indicato dal Distributore nell'offerta, in tempo utile affinché il Distributore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Distributore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Nei casi di rateizzazione del contributo di cui al precedente paragrafo 4.1.4, ai fini dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione in relazione agli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b).

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché degli oneri descritti nel seguito, AcegasApsAmga provvederà alla escussione della garanzia bancaria ovvero del deposito cauzionale.

Allo scopo AcegasApsAmga procederà all'invio di formale diffida di pagamento con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, si procederà all'escussione della garanzia per gli importi indicati.

Con riferimento al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Distributore dal Richiedente, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di AcegasApsAmga.

Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di Connessione da parte del Distributore, secondo quanto previsto al Cap. 4.2.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento stabilito da ARERA, così come previsto dall'art. 17.1. della del. 64/2020/R/gas.

4.4. Indennizzi relativi all'allacciamento delle produzioni di biometano

In relazione all'accesso delle produzioni di biometano alla rete di distribuzione e limitatamente a tale fattispecie si applica quanto segue.

In caso di emissione dell'offerta oltre i termini di cui al precedente paragrafo 4.1.6, il Distributore corrisponde al Richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, secondo quanto previsto dalla Delibera 64/2020 (art. 27.1).

In caso la realizzazione dell'allacciamento non avvenga entro i tempi indicati nel contratto si applica quanto previsto dalla Delibera 64/2020 (art. 27.2).

Sono fatti salvi i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o a cause imputabili al Richiedente o a terzi.

5. REALIZZAZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA BIOMETANO

Nel presente capitolo è descritto il processo di realizzazione dell'impianto di consegna e misura del biometano a carico del Produttore e gli adempimenti correlati alla realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione.

5.1. Realizzazione dell'impianto di consegna e misura

Fatto salvo quanto previsto all'art. 21.4 della Delibera 64/2020 la realizzazione dell'impianto di consegna e misura è a cura e carico del Richiedente.

Le apparecchiature che verranno poste nell'impianto stesso ed il relativo schema di installazione dovranno rispettare le disposizioni previste dalle norme tecniche vigenti.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa all'impianto di misura al fine di consentire ad AcegasApsAmga la verifica della rispondenza degli apparati di misura e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate.

Detta documentazione deve essere fornita con le modalità che saranno concordate con il tecnico di riferimento di AcegasApsAmga indicato in fase di offerta.

Il Produttore, al fine di consentire l'accesso all'impianto di misura di sua proprietà al personale di AcegasApsAmga, o a soggetti da questa incaricati, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, deve mettere a disposizione degli stessi il "Documento rischi specifici" dell'impianto.

Il Produttore deve inoltre rendere possibile al Distributore l'accesso all'impianto di consegna e misura in maniera indipendente; qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il Richiedente si impegna in ogni caso a garantire al Distributore – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire l'adempimento degli obblighi assunti verso AcegasApsAmga ai sensi del presente Regolamento.

Tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Il Distributore parimenti fornirà le proprie procedure inerenti alle modalità di accesso del proprio personale presso le cabine REMI, nonché le modalità per l'eventuale esecuzione delle attività di installazione e manutenzione di proprie apparecchiature di acquisizione e trasmissione dati.

5.1.1. *Prescrizioni relative agli impianti di misura*

Nel presente paragrafo sono riportati i criteri per la realizzazione degli impianti di misura.

Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione dell'impianto di misura o di regolazione e misura sono quelle previste:

- nella norma UNI 9167 "Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo";
- nelle norme legislative e tecniche nazionali di più recente emissione;
- nella norma UNI/TS 11537;
- nella norma UNI/TS 11629.

L'impianto di misura deve essere realizzato nelle immediate vicinanze del Punto di Consegna, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato e che dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte di AcegasApsAmga.

L'impianto di misura deve prevedere una valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di immissione.

L'impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura su base oraria e con dettaglio almeno orario.

Ai fini di consentire affidabilità nella rilevazione e trasmissione del dato di misura, i nuovi impianti di misura devono essere:

- realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione oraria dei dati, nonché di idoneo collegamento per la trasmissione;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la continuità dell'alimentazione 24 ore su 24;
- dotati di elaboratore/flow computer e apparati trasmissivi con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 ore su 24;
- dotati di gascromatografo o analizzatore di qualità come previsto ai paragrafi 7.2 e 7.3, collegato all'elaboratore/flow computer, in accordo con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore.

Tutti gli impianti, le strumentazioni e i protocolli di comunicazione funzionali alla trasmissione del dato devono essere concordati con il Distributore.

I sistemi di misura del volume del gas e della qualità del gas finalizzati al calcolo dell'energia consegnata/immessa in rete rientrano nell'ambito di applicazione della metrologia legale e come tali devono essere progettati, realizzati e mantenuti.

Il Produttore risulta Titolare degli strumenti di misura (contatori, convertitori gas, ecc..) ai sensi del DM 93/2017 e come tale deve attenersi alle specifiche disposizioni in esso contenute.

5.1.2. Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: gascromatografi

5.1.2.1. Requisiti delle apparecchiature utilizzate

Le apparecchiature utilizzate devono avere i seguenti requisiti basilari:

- determinazione dei componenti: metano, etano, propano, iso-butano, n-butano, iso-pentano, n-pentano, esani e superiori, azoto, anidride carbonica;
- la composizione normalizzata è comprensiva della percentuale di elio, che deve poter essere inserito sia come valore fisso sia come valore calcolato automaticamente con una correlazione in base al contenuto di metano predisposta dal Distributore: qualora il gascromatografo non preveda il calcolo dell'elio, questo sarà inserito nella composizione tramite post elaborazione, così da impedire l'eventuale collegamento diretto del gascromatografo con il flow computer per la determinazione in loco dell'energia;
- indicazione della composizione del gas normalizzata al 100% con indicazione del totale non normalizzato;

- rivelatore con linearità di risposta in tutto il campo di variazione delle concentrazioni ammissibili per i singoli componenti;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Distributore;
- porta di comunicazione per il collegamento del flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- essere idonee ad essere installate nelle zone classificate ATEX;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- affidabilità nel tempo. □

Sulla base della composizione determinata, nel rispetto della norma ISO 6976, dovranno essere calcolati i seguenti parametri:

- potere calorifico superiore (PCS);
- potere calorifico inferiore (PCI);
- densità relativa (Dr);
- massa volumica;
- fattore di comprimibilità (Z);
- indice di Wobbe

5.1.2.2. Caratterizzazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura da utilizzare deve essere conforme alla norma UNI/TS 11629 e deve garantire:

- precisione nei volumi di campione iniettati in colonna
- stabilità e linearità della risposta strumentale
- velocità di analisi
- robustezza

In ogni caso, prima dell'utilizzo in campo viene effettuata la caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 7 analisi consecutive di un campione di gas certificato LAT, che contenga tutti i componenti da determinare, con scarto delle prime due analisi; per questa prova può essere utilizzata la miscela di gas di autotaratura;

C ₁ – C ₂	0,1	% molare
C ₃ – N ₂ – CO ₂	0,05	% molare
PCS – PCI	50	kJ/Sm ³
Dr	0,001	
Z	0,001	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO₂-N₂, utilizzando due campioni di gas di prova certificati LAT che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm³ e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm³ e con CO₂ e N₂ superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate 5 analisi con scarto delle prime due; sulle ultime tre analisi viene calcolata la composizione media e i relativi parametri chimico fisici verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati

PCS – PCI	± 0,5	%
dr (densità relativa)	± 0,5	%
Z _s (alle condizioni di riferimento)	± 0,1	%
CO ₂	± 10	%
N ₂	± 10	%

5.1.2.3. Modalità di installazione

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore del gascromatografo deve essere alloggiato in un locale idoneo alla protezione dalle intemperie;
- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- il gascromatografo deve essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- le bombole di gas di servizio e di taratura possono essere installate esternamente al locale;
- per la bombola del gas di taratura deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- i gas di taratura e di prova devono contenere tutti i componenti da determinare ed essere certificati da un centro LAT;
- il gas di servizio, di norma elio, utilizzato sia come gas di trasporto che come servocomando valvole, deve essere del tipo "per cromatografia" con purezza garantita 99,998%;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox De max 6 mm.

5.1.3. *Requisiti e procedure per l'installazione di apparati per la determinazione della qualità del gas: analizzatori di qualità*

5.1.3.1. **Requisiti delle apparecchiature utilizzate**

Le apparecchiature utilizzate devono avere i seguenti requisiti basilari:

- determinazione dei seguenti valori: potere calorifico superiore ed inferiore, densità relativa, anidride carbonica, indice di Wobbe e fattore di comprimibilità;
- rimessa in funzione automatica dopo mancanza di alimentazione elettrica con sequenza ciclica predeterminata;
- riconoscimento ed indicazione dei guasti strumentali;
- mantenimento del programma operativo in caso di mancanza di alimentazione elettrica;
- porta di comunicazione con protocollo di trasmissione compatibile con i sistemi di trasmissione del Distributore;
- porta di comunicazione per il collegamento del flow computer;
- possibilità di interfacciarsi con un dispositivo in grado di visualizzare in loco i valori misurati;
- prestazioni non influenzate dalle condizioni climatiche esterne dei luoghi di installazione;
- essere idonee per essere installate nelle zone classificate ATEX;
- affidabilità nel tempo.

5.1.3.2. **Caratterizzazione dell'apparecchiatura**

L'apparecchiatura da utilizzare deve essere conforme alla norma UNI/TS 11629.

Prima dell'utilizzo in campo viene effettuata la caratterizzazione dell'apparecchiatura che consiste in:

- verifica della ripetibilità secondo la tabella sotto riportata effettuando almeno 10 minuti di analisi consecutive di un campione di gas che contenga tutti i componenti, con scarto dei primi cinque minuti di analisi;

CO ₂	0,05	% molare
PCS – PCI	50	kJ/Sm ³
Dr (densità relativa)	0,001	
Zs (alle condizioni di riferimento)	0,001	

- verifica della accuratezza per PCS-PCI-dr-Z-CO₂ utilizzando due campioni di gas di prova certificati LAT che contengano tutti i componenti da determinare, con PCS compreso tra 37.3 ÷ 38.1 MJ/Sm³ e 38.9 ÷ 40.2 MJ/Sm³ e con CO₂ superiori al 1% molare; per ogni campione di prova sono effettuate un numero di analisi per un totale di 10 minuti con scarto dei primi 5 minuti; sulle restanti analisi sono calcolati i parametri sopracitati, verificando che l'errore relativo calcolato per confronto con il certificato di analisi del gas di prova sia compreso nei limiti sotto riportati.

PCS – PCI	± 0,5	%
dr (densità relativa)	± 0,5	%
Z _s (alle condizioni di riferimento)	± 0,1	%
CO ₂	± 10	%

5.1.3.3. Modalità di installazione

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti modalità:

- l'analizzatore di qualità deve essere alloggiato in un locale idoneo alla protezione dalle intemperie;
- nel locale deve essere previsto almeno un sistema di ventilazione aria comandato da termostato per contenere le alte temperature e, se del caso, un sistema di riscaldamento per evitare temperature inferiori a 0°C;
- l'analizzatore di qualità essere ubicato nelle vicinanze del punto prelievo del gas;
- la bombola del gas di taratura, se prevista, deve essere collocata in un apposito alloggiamento;
- per la bombola del gas di taratura, se necessario, certificato LAT e se miscela di più componenti, deve essere previsto un idoneo riscaldamento per evitare condensazioni;
- il prelievo del gas deve essere effettuato in un punto rappresentativo del gas transitante o consegnato, preferibilmente con idonea sonda nella direttrice mediana della tubazione; in alternativa può essere impiegata una presa manometro, purché ubicata direttamente sulla tubazione;
- sulla sonda o sulla presa manometro deve essere installato un riduttore di pressione in modo da ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi;
- la linea di adduzione gas dal punto prelievo al gascromatografo deve essere realizzata in acciaio inox De max 6 mm.

5.2. Adempimenti connessi alla realizzazione dell'impianto di ricezione ed immissione

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da AcegasApsAmga, della presentazione delle garanzie bancarie e del pagamento del contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Una volta che l'impianto di ricezione ed immissione è stato completato, AcegasApsAmga provvederà alla relativa comunicazione al Richiedente e trasmetterà informativa a GSE e Snam Rete Gas circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione di biometano sulla relativa rete.

Snam Rete Gas provvederà poi all'aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale, specificando il punto di consegna della rete di distribuzione a cui la produzione risulta allacciata, secondo le modalità di seguito descritte.

Le informazioni che il GSE o il Distributore deve trasmettere ai fini dell'aggiornamento del Punto di Entrata Virtuale, sono pubblicate sul sito internet di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione, il GSE se in possesso di tali informazioni o, qualora il GSE non ne sia in possesso, il Distributore interessato comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto di biometano.

Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;

- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, alla prima data utile, informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il PIV e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dal Distributore.

Snam Rete Gas considererà, ai fini dell'aggiornamento del valore della capacità di trasporto indicata presso il PIV, modifiche/incrementi della capacità di trasporto, ove comunicate dal Distributore:

- per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell'Anno Termico precedente;
- per ciascun mese dell'Anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

6. CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

Nel presente capitolo è descritto il processo di abilitazione e attivazione dell'impianto di consegna e misura del biometano e gli adempimenti correlati verso Snam Rete Gas.

6.1. Attività preliminari all'attivazione della connessione

Il Produttore, una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti di propria competenza, invia al Distributore la comunicazione relativa a:

- l'ultimazione dei lavori corredata dalla eventuale documentazione tecnica prescritta nell'offerta di allacciamento emessa dal Distributore.
In particolare, il Produttore sottopone al Distributore le Specifiche tecniche degli impianti di propria competenza (individuati sulla base di quanto previsto dalla Richiesta di connessione), secondo lo schema indicato nel documento "Modulo Specifiche tecniche as built impianto di produzione di biometano" disponibile sul sito di AcegasApsAmga per quanto dallo stesso realizzato.
- l'eventuale incentivazione e registrazione presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dell'impianto, trasmettendo nel caso l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto;
- la disponibilità di uno o più contratti con utenti del bilanciamento finalizzati alla vendita dell'intero quantitativo di biometano prodotto.

Tale comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi dell'impianto di produzione già precedentemente definiti.

Nel caso in cui Il Produttore abbia scelto di realizzare in proprio porzioni dell'impianto di ricezione ed immissione, terminata la realizzazione dello stesso invia al Distributore la comunicazione di completamento della realizzazione degli impianti, unitamente alle relative **Specifiche tecniche**, secondo lo schema indicato nel documento "Modulo Specifiche tecniche as built impianto di Ricezione ed Immissione di biometano" disponibile sul sito di AcegasApsAmga per quanto dallo stesso realizzato.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.

Il Distributore, ricevuta la documentazione, ne verifica la completezza.

In caso di esito positivo di tale verifica, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica al GSE la data di ultimazione dei lavori degli impianti di competenza del Produttore, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva inviata da quest'ultimo.

Qualora la documentazione risulti incompleta, con le medesime tempistiche il Distributore procede ad inviare una richiesta di integrazione al Produttore.

In tale fase il Distributore integra, ove necessario, il presente Regolamento, tramite apposito documento allegato, con eventuali disposizioni inerenti all'esercizio e alla conduzione in funzione della specificità degli impianti realizzati e lo invia al Produttore.

6.2. Abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione dell'esercizio

A seguito della realizzazione della connessione, dei relativi collaudi positivi e della comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione a cura del Produttore, il Distributore effettua la verifica dell'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti in fase di autorizzazione alla connessione eseguendo in particolare i seguenti controlli:

- conformità a quanto dichiarato dal Produttore nel corso dell'iter di connessione;
- conformità delle eventuali opere a carico del Produttore alle disposizioni precisate dal Distributore nell'offerta e durante eventuali precedenti sopralluoghi;
- sottoscrizione dell'integrazione del presente Regolamento.

Il Distributore, a seguito dell'esito positivo dei suddetti controlli, ne dà comunicazione formale al Produttore.

Il Produttore attiverà quindi gli impianti di propria competenza, **senza attivare l'immissione**, in modo da procedere alle attività di analisi di cui all'art. 6.2 lettera A) della norma UNI/TR 11722, con riferimento al tema dell'odorizzabilità, al fine di garantire la conformità a UNI/TS 11537.

A tale scopo il Produttore, oltre a quanto specificato al punto 8 della UNI/TS 11537, deve fornire al Distributore:

- scheda dati sicurezza biometano redatta ai sensi dell'art.5.3 UNI/TR 11722
- copia del rapporto redatto da laboratorio accreditato dell'art 5.4 UNI/TR 11722

A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al punto precedente il Produttore attiverà quindi gli impianti di propria competenza fino alla massima portata autorizzata in immissione e darà comunicazione al Distributore almeno con un anticipo di 45 giorni dalla data prevista per l'attivazione.

In questo periodo temporale l'impianto sarà nello stato di abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio; in questa fase verrà svolta l'attività analitica in continuo e discontinuo conformemente a quanto previsto dal paragrafo 8.3 **senza attivare l'immissione**.

L'attività analitica in continuo sarà effettuata tramite la strumentazione di analisi installata presso l'impianto di consegna e misura che sarà confrontata con i risultati forniti dalla strumentazione, qualora presente, presso l'impianto di ricezione ed immissione.

In caso di incoerenza tra i valori riscontrati saranno eseguite puntuali analisi di verifica da parte di laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del titolare dello strumento che risulterà difettoso.

L'attività analitica in discontinuo sarà effettuata da un laboratorio accreditato individuato dal Distributore con oneri a carico del Produttore.

Qualora l'attività analitica in continuo e discontinuo dia per 5 giorni consecutivi esito conforme rispetto a tutti i parametri qualitativi, si procederà, all'attivazione dell'immissione del biometano in rete.

Qualora dall'attivazione dell'immissione di biometano alla massima portata autorizzata di immissione in rete, i parametri qualitativi e di odorizzabilità siano rimasti in un campo di variabilità conforme fino al successivo 30° giorno, il Distributore procederà alla redazione del Verbale di Attivazione.

Qualora i parametri subiscano variazioni tali da indurre l'interruzione dell'immissione di biometano, si ripeterà l'intera procedura di attivazione posticipando il termine di redazione del verbale di Attivazione al 60° giorno.

6.3. Piano di intervento per la gestione delle anomalie

Il Produttore propone un **Piano di Intervento** che descrive le azioni conseguenti ad eventuali difformità che si potranno evidenziare nel corso della gestione della connessione tenendo in considerazione:

- i dati del controllo qualità del Produttore;
- le analisi in continuo effettuate sull'impianto del Produttore.

Il Distributore integrerà il **Piano di Intervento** ricevuto con un documento per la gestione di eventuali disservizi generati dal sistema distributivo al fine di regolamentare la gestione di anomalie impattanti il Punto di Consegna.

Tale documento costituirà un addendum al presente Regolamento.

Tale Piano potrà essere modificato nel corso del tempo a seconda dell'andamento dell'attività di conduzione della connessione e dell'attività analitica su iniziativa del Distributore senza che ciò possa costituire causa di contenzioso da parte del Produttore.

In tale documento dovranno essere indicati i riferimenti del personale rintracciabile e reperibile del Produttore e del Distributore, al fine di consentire una rapida gestione delle anomalie.

In caso di disservizi e anomalie, il personale del Distributore e quello del Produttore dovranno tempestivamente scambiarsi ogni informazione utile ad un veloce ripristino del servizio.

In caso di emergenza gas e/o di incidente gas che interessi l'Impianto di Distribuzione sul quale insiste l'Impianto di Produzione, il Produttore deve sottostare immediatamente alle prescrizioni impartite anche verbalmente (con eventuale successiva formalizzazione scritta) dal Distributore.

L'impossibilità per il Distributore di rintracciare il Produttore, con le modalità e ai recapiti indicati nell'offerta di allacciamento o dallo stesso successivamente aggiornati, costituisce giusta causa per la sospensione senza preavviso dell'immissione di biometano in rete da parte del Distributore.

Il Produttore indica altresì le modalità che adotterà per la gestione del biometano prodotto in caso di interruzione della sua immissione in rete.

6.4. Verbale di attivazione

A seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati in fase di abilitazione al funzionamento, ai fini dell'attivazione e dell'esercizio, il Distributore emette quale verbale di attivazione il verbale di "Collaudo tecnico amministrativo e funzionale e Rapporto di verifica di primo impianto e di messa in servizio" secondo le procedure aziendali in conformità alla norma UNI 9571 e, a seguito della sua emissione, lo stato dell'Impianto di produzione passerà da

“abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione e dell’esercizio” ad “impianto attivato e abilitato all’esercizio”.

A valle dell’emissione del Verbale di attivazione, il Distributore comunica al GSE, al Trasportatore ed al Responsabile del Bilanciamento la data di attivazione dell’Impianto di produzione.

6.5. Obblighi verso Snam Rete Gas - gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano

Ai sensi della Delibera 210/2015/R/GAS di ARERA, Snam Rete Gas ha introdotto il concetto di Punto di Entrata Virtuale (PIV) per la gestione dei quantitativi di biometano immessi direttamente ovvero indirettamente (tramite carri bombolai) da impianti allacciati a rete di distribuzione.

Per tali immissioni il gas viene virtualmente consegnato in un unico punto di immissione della rete di trasporto esercita da Snam Rete Gas (quale impresa maggiore di trasporto) finalizzato alla gestione del bilanciamento della rete di trasporto nonché alla posizione a bilancio energetico del singolo Shipper titolare di capacità di trasporto, ed alle connesse attività di pubblicazione, conferimento, nomina, allocazione e misura dei quantitativi movimentati.

Ai sensi del Codice di Rete di Snam Rete Gas, la procedura denominata *“Procedura ai sensi del codice di rete di Snam Rete Gas per la gestione dei flussi informativi relativi al punto di entrata virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto”* e reperibile sul sito internet di Snam Rete Gas descrive le modalità di gestione dei flussi informativi relativi alle connessioni di nuove produzioni di biometano su rete di distribuzione, nonché alle attività di conferimento di capacità, nomina, allocazione e misura dei quantitativi movimentati in relazione al PIV.

Snam Rete Gas provvederà a gestire le comunicazioni relative al PIV pervenute esclusivamente secondo le modalità di cui alla Procedura citata alla quale il Distributore e quindi il Produttore dovranno fare riferimento per i rispettivi obblighi di comunicazione.

Snam Rete Gas, data la novità delle tematiche trattate, si riserva la facoltà di modificare/integrare la Procedura citata con ulteriori dettagli contenenti tra l’altro informazioni relative alle altre attività correlate all’utilizzo del PIV da parte dei soggetti interessati.

6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Fatto salvo il rispetto e l’esito positivo delle attività di Abilitazione al funzionamento ai fini dell’attivazione dell’esercizio, l’avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas.

Ai sensi della UNI TS 11537 il periodo di avviamento ha una durata di 3 mesi decorrenti dalla data di avvio; motivatamente, il Distributore potrà definire una maggiore durata del periodo di avviamento in relazione alle modalità di messa in servizio dell’impianto di produzione da parte del produttore qualora la messa in servizio avvenga per stralci funzionali di impianto e/o l’avvio a pieno regime della produzione sia effettuato in modo progressivo e richieda un periodo di tempo significativo (maggiore di 30 giorni solari).

In tal caso il periodo di avviamento sarà prolungato sino al 90° giorno dopo la data di avvio a pieno regime della produzione.

6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di biometano

Le richieste di chiusura di punti di immissione da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione dovranno essere trasmesse al Distributore secondo le modalità e i termini definiti nel codice di rete Snam Rete Gas.

7. ESERCIZIO E CONDUZIONE IMPIANTO DI CONSEGNA E MISURA

Nel presente capitolo è descritto il processo di conduzione e manutenzione dell'impianto di consegna e misura del biometano.

7.1. Gestione Misura

Il presente paragrafo descrive l'impostazione del processo di misura del biometano i ruoli e le responsabilità del Distributore, e del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

Per quanto concerne la misura del gas immesso in rete, da produzioni di biometano; gli impianti di misura dei volumi di gas in immissione, al netto di quanto previsto dall'art. 21.4 della Delibera 64/2020 sono nella titolarità del Produttore.

In relazione alle principali attività relative alla misura dei parametri chimico-fisici del gas ai fini del controllo della qualità e del calcolo dell'energia si rimanda al successivo Capitolo 8, fermo restando quanto previsto al presente paragrafo in relazione a ruoli, diritti e responsabilità delle parti.

Il Distributore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura per lo svolgimento, in contraddittorio con le altre parti interessate, delle attività di misura.

L'unità di misura dei volumi è lo Sm³ alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar.

Ogni modifica agli apparati di misura deve essere conforme a quanto previsto per la realizzazione degli stessi al paragrafo 5.1.

7.1.1. Ruoli, diritti e responsabilità delle parti

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas.

Il Titolare dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali.

Per quanto nelle sue possibilità e/o poteri, il Distributore ha la responsabilità di assicurare, nei confronti del Trasportatore, la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di misura di proprietà del Titolare dell'Impianto.

Sono infine a carico del Titolare dell'impianto di misura – nell'ambito delle proprie responsabilità - gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

7.1.2. Produttore

Si specificano di seguito gli obblighi in capo al Produttore:

- garantire al Distributore il diritto di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;

- garantire al Distributore la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di competenza.
A tal fine devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature del Distributore (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite dal distributore.
- garantire al Distributore la tempestiva comunicazione nei casi in cui:
 - il Titolare dell'impianto di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il Titolare dell'impianto proponga modifiche (si intendono tutti gli apparati e le installazioni facenti parte dell'impianto nonché le strutture in cui gli stessi sono alloggiati) da apportarsi all'impianto di misura
Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario.
- assicurare al Distributore il rispetto degli impegni assunti in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- trasmettere al Distributore entro 10 gg copia di tutta la documentazione, contenente gli esiti, relativa alle verifiche periodiche ai controlli casuali eseguiti sulla strumentazione di misura nonché i verbali di tutti gli interventi di riparazione e di manutenzione effettuati sugli stessi;
- assicurare nei confronti del Distributore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura, avvisare lo stesso in caso di malfunzionamento dell'organo di misura ed attivarsi tempestivamente per l'eventuale pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto;
- garantire che la comunicazione dei dati sia effettuata con tempistiche tali da garantire il rispetto delle procedure e delle tempistiche previste da Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione delle informazioni.
In caso di malfunzionamento, il Distributore non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità e all'accuratezza dei dati e provvede ad applicare quanto previsto per analogia tematica nel Codice di Rete SRG ai fini della messa a disposizione delle informazioni;
- garantire che le operazioni di sorveglianza, conduzione e manutenzione del sistema di misura, siano effettuate in conformità alla vigente normativa;
- garantire che gli interventi di modifica da apportare all'impianto di misura siano effettuati in conformità la vigente normativa.

7.1.3. Distributore

Le attività relative alla misura svolte dal Distributore, in autonomia od in contraddittorio con le altre parti interessate, sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati anche per i fini di bilanciamento da parte di Snam Rete Gas.

In tale ottica, il Distributore provvede relativamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, alla messa a disposizione e/o inoltro di tali dati di misura al Trasportatore, all'Utente, se del caso al GSE e al Produttore di biometano.

In caso di mancata comunicazione dei dati misura da parte del sistema del Produttore al sistema di telecontrollo del Distributore lo stesso avvisa tempestivamente il Produttore al

fine di individuare in contraddittorio le cause dell'anomalia e procedere quanto prima la ripristino della corretta funzionalità.

Il Distributore informerà Snam Rete Gas e GSE dell'anomalia rilevata.

Qualora il Produttore abbia comunicato un malfunzionamento dell'organo primario di misura o l'impianto risulti al Distributore non funzionante o non affidabile, lo stesso provvederà a segnalare al Produttore, al GSE e a Snam Rete Gas l'esistenza di tale situazione e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura.

7.2. Gestione Gascromatografi

La gestione e la manutenzione del gascromatografo dovrà essere conforme alla UNI 9571-2.

7.2.1. Esercizio del gascromatografo

Il gascromatografo deve effettuare almeno 4 analisi per ora. Le concentrazioni dei componenti delle analisi singole devono essere normalizzate a 100 ed arrotondate alla terza cifra decimale (per l'arrotondamento il valore del metano è calcolato per differenza a 100).

7.2.2. Taratura

La taratura viene effettuata in modo automatico preferibilmente con frequenza giornaliera al massimo con frequenza settimanale (normalmente nel periodo compreso tra le ore 06.00 e le ore 08.00) e consiste nel calcolo dei fattori di risposta e nella verifica dei tempi di ritenzione sulla media delle ultime tre analisi di un ciclo di taratura costituito da cinque analisi. La taratura è considerata valida se le percentuali di deviazione dei fattori di risposta e dei tempi di ritenzione, rispetto all'ultima taratura, risultano rispettivamente inferiori a 10% e a 4%. In questo caso i nuovi valori devono essere memorizzati e utilizzati per l'elaborazione delle analisi successive. In caso contrario i nuovi valori devono essere invalidati e deve essere evidenziato un allarme. In questo caso per l'elaborazione delle analisi successive devono essere utilizzati i fattori di risposta relativi all'ultima taratura.

Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Distributore, altre modalità di taratura purché in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.

7.2.3. Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, con frequenza biennale, deve prevedere una verifica della accuratezza del gascromatografo da effettuarsi con una miscela di gas di prova (certificato LAT) contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra $37,3 \div 40,2$ MJ/Sm³, con modalità di prova ed errori consentiti come per le prove di accuratezza di cui al punto 5.1.2.

È inoltre richiesta una verifica delle prestazioni dello strumento attraverso un confronto su uno stesso campione standard con misure effettuate da laboratorio accreditato.

Copia dei rapporti di prova è inviata al Distributore.

Qualora le verifiche di cui sopra non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento; nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dal gascromatografo non sono considerati validi.

Il Distributore ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a carico di quest'ultimo se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.

7.2.4. Manutenzione

La manutenzione del gascromatografo sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata dal proprietario dell'apparecchiatura, secondo le prescrizioni del costruttore.

7.2.5. Trasmissione dati

Il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile sulla stessa una porta di comunicazione, di tipologia da concordare con il Distributore, per la trasmissione dei dati al Distributore per le successive elaborazioni.

La fornitura e la posa in opera del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e a carico del Distributore.

Il personale del Distributore o operante per conto del Distributore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura, ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione.

I valori determinati dal gascromatografo sono trasmessi al Distributore per l'elaborazione e la conseguente validazione.

7.3. Gestione Analizzatori di Qualità

La gestione e la manutenzione degli analizzatori di qualità dovrà essere conforme alla UNI 9571-2.

7.3.1. Esercizio dell'analizzatore di qualità

L'analizzatore di qualità deve effettuare almeno 1 analisi al minuto.

7.3.2. Taratura

La taratura, ove prevista dal costruttore, viene effettuata in modo automatico con frequenza definita dal costruttore stesso. L'ora di avvio della taratura automatica dovrà essere programmabile e concordata con il Distributore.

Potranno essere adottate, previa accettazione da parte del Distributore, altre modalità di taratura purché in grado di assicurare livelli equivalenti o superiori di precisione.

7.3.3. Controlli periodici

Il proprietario dell'apparecchiatura, con frequenza biennale, deve prevedere una verifica della accuratezza dell'analizzatore di qualità da effettuarsi con una miscela di gas di prova certificata LAT contenente tutti i componenti determinati e avente PCS compreso tra 37,3

÷ 40,2 MJ/Sm³ e CO₂ superiore al 1% molare, con modalità di prova ed errori consentiti come per le prove di accuratezza di cui al punto 5.1.3.

Copia dei rapporti di prova è inviata al Distributore.

Sono consentiti controlli periodici diversi qualora si possano effettuare analisi comparative tra più analizzatori di qualità e/o gascromatografi e con laboratorio accreditato. Quest'ultima tipologia di controlli periodici deve essere comunque concordata con il Distributore.

Qualora le verifiche di cui sopra non diano risultato positivo, si deve intervenire sullo strumento; nel periodo intercorrente tra la data di verifica e la risoluzione del problema, i valori determinati dall'analizzatore di qualità non sono considerati validi.

Il Distributore ha, in ogni momento, il diritto di richiedere al proprietario dell'apparecchiatura la verifica di precisione con oneri a carico di quest'ultimo se vengono rilevate differenze inferiori o uguali a quelle consentite.

7.3.4. Manutenzione

La manutenzione dell'analizzatore di qualità sia di tipo ordinario sia di tipo straordinario è effettuata dal proprietario dell'apparecchiatura secondo le prescrizioni del costruttore.

7.3.5. Trasmissione dati

Il proprietario dell'apparecchiatura deve rendere disponibile una porta di comunicazione di tipologia da concordare con il Distributore per la trasmissione dati al Distributore per le successive elaborazioni.

La fornitura del modem e quant'altro necessario alla trasmissione sono a cura e carico del Distributore. Il personale del Distributore o operante per conto del Distributore, previ accordi con il proprietario dell'apparecchiatura ha il diritto di intervenire per qualsiasi problema connesso alla trasmissione. I valori determinati dall'analizzatore di qualità sono trasmessi al Distributore per l'elaborazione e la conseguente validazione.

8. SPECIFICA DI QUALITÀ DEL GAS BIOMETANO

Nel presente capitolo sono descritti gli obblighi generali connessi alla qualità del biometano, i parametri di qualità ed i relativi valori di riferimento e modalità di determinazione nonché le regole di gestione delle anomalie.

8.1. Obblighi generali

Il biometano immesso in rete, anche miscelato al gas naturale, deve presentare caratteristiche tali da:

- (i) garantire l'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione, preservandolo ad esempio da fenomeni di corrosione;
- (ii) garantire la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del cliente finale;
- (iii) non annullare o coprire, in alcun caso, l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti.

In accordo con le Delibere ARERA per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, ai fini della definizione delle specifiche di qualità, il Distributore fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:

- 1.al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018;
- 2.alla norma UNI EN 16726;
- 3.alla specifica tecnica UNI/TS 11537;
- 4.alla norma UNI EN 16723-1.

Relativamente all'odorizzazione l'immissione di biometano è consentita a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133-2 (si richiama anche il necessario rispetto ed adempimento di tutte le prescrizioni dell'Appendice G) e non siano presenti condizioni chimico/fisiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.

Inoltre, il Produttore deve garantire che:

- 1) il biometano sia odorizzabile anche in caso di futuro cambio di odorizzante da parte del Distributore;
- 2) deve garantire la conformità in termini di odorizzabilità alle eventuali future variazioni dei livelli minimi ammessi di odorizzante (effetto atteso della riduzione di S ammesso)

Il rispetto di tali riferimenti normativi di qualità da parte del Produttore costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di distribuzione e per il mantenimento della stessa.

In relazione ai ruoli, diritti e responsabilità delle parti ai fini della determinazione dei parametri di qualità del gas e nelle attività ad essa funzionali vale quanto previsto in merito al paragrafo 7.1.1.

Relativamente agli impianti di produzione di biometano da biomassa l'immissione è consentita nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dall'analisi di rischio eseguita dal Produttore ai sensi della UNI/ TR 11722. Per quanto concerne il rischio sanitario devono essere rispettate le indicazioni derivanti dall'applicazione della UNI CEN/TR 17238 "Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana".

8.2. Parametri di qualità e valori di riferimento

I limiti dei parametri di qualità del Biometano da rispettare sono quelli previsti dalla Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare, aggiornata dal D.M. 18 maggio 2018.

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard (rif. ISO 13443):

- Pressione 101,325 kPa
- Temperatura 288,15 K (= 15°C)

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il riferimento entalpico di cui alle condizioni di riferimento sopra indicate.

Caratteristiche chimiche ed energetiche del gas combustibile - **Tab. 1** (DM 18/05/2018)

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	% mol
Solfuro di Idrogeno	≤ 5	mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani (**)	≤ 6	mg/Sm ³
Zolfo totale (**)	≤ 20	mg/Sm ³
Potere Calorifico Superiore	34,95 – 45,28	MJ/Sm ³
Indice di Wobbe	47,31-52,33	MJ/Sm ³
Densità relativa	≤ 0,555 - 0,7	--
Punto di rugiada dell'acqua (alla pressione di 7000 kPa relativi)	≤ - 5	°C
Punto di rugiada degli idrocarburi (nel campo di pressione di 100 - 7000 kPa relativi)	≤ 0	°C

(*) Per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

(**) escluso lo zolfo da odorizzante

Poiché il gas, al fine di garantire la sicurezza del sistema distributivo, non deve contenere componenti, oltre a quelli specificati in Tabella 1, in concentrazione tale da impedirne, senza trattamenti, la distribuzione e l'utilizzo, il Biometano da immettere in rete deve rispettare anche i limiti individuati dalla UNI/TS11537 per i composti/elementi non previsti dal MISE 2018 e riportati in Tabella 2.

Caratteristiche aggiuntive del Biometano – **Tab. 2** (UNI/TS 11537)

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Contenuto di zolfo da solfuro di idrogeno (H ₂ S) e solfuro di carbonile (COS)	≤ 5	mg/Sm ³
Contenuto di silicio totale volatile	0.8 - 1	mg/Sm ³
Contenuto di ossido di carbonio	≤ 0.1	% mol
Contenuto di ammoniaca	≤ 10	mg/Sm ³
Contenuto di Ammine	≤ 10	mg/Sm ³
Contenuto di idrogeno	≤ 1	% vol
Contenuto di fluoro	< 3	mg/Sm ³
Contenuto di cloro	< 1	mg/Sm ³
Olio da compressore	--	--
Polveri	--	--

Inoltre, per la definizione della specifica analisi del rischio finalizzata, sia alla valutazione del rischio chimico/cancerogeno che del rischio biologico, il Produttore dovrà effettuare il controllo anche dei parametri indicati dalla norma **UNI EN 16723-1 - Annex C – Table C.3 – “Risk assessments”**.

Tali composti sono da ricercare per la loro tossicità (IPA - Metalli pesanti - BTEX, ecc.), per il fatto di essere dei mascheranti/interferenti con le sostanze odorizzanti (Terpeni), per causare danni alle reti o alle apparecchiature (Silicio/polisilossani), per essere biologicamente pericolosi (Patogeni).

Per tutti i parametri riportati in tabella 3 non sono indicati valori limite **in quanto se ne auspica l'assenza**, intendendo che l'assenza è rappresentata dal non raggiungimento dei limiti di quantificazione (< LQ) raggiunti dai metodi più prestanti per ogni specifico composto.

Qualora uno o più parametri risultassero positivi il Distributore potrà chiedere al Produttore ulteriori specifiche analisi e approfondimenti impiantistici al fine di valutare l'eventuale accettabilità del Biometano prodotto.

Ulteriori parametri per valutazione Rischio chimico e biologico – Tab. 3 (UNI EN 16723-1:2016)

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metalli pesanti (As - Hg -Pb- Cd -Cr-Be -Sb-Mn-Sn-V)	≤ LQ	ug/ Sm3
Composti organici volatili non solforati (tra cui BTEX) - COV	≤ LQ	ug/ Sm3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	≤ LQ	ug/ Sm3
TERPENI (tra cui: a-pinene, b-pinene, limonene, carene) + Butanone e Cumene (*)	≤ LQ	Ug/Sm3
Microrganismi Patogeni	assenti	UFC

() parametri previsti anche dal UNI/TR 11722: 2016 “Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa” per garantire la compatibilità del biometano prodotto con l’odorizzante/i in uso nella rete di immissione. Indica come concentrazione accettabile limonene equivalente ≤ 9 ppm (52 mg/Smc).*

Si riportano nella seguente Tabella 4 i valori di temperatura accettabili in funzione della specie delle condotte riceventi come definite dai DDMM 16 e 17 aprile 2008:

Parametri fisici – Tab. 4 (UNI/TS 11537)

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Temperatura max di immissione di 1° e 2° specie	≤ 50	°C
Temperatura max di immissione di 3°, 4°,5°, 6° e 7°	≤ 20	°C
Temperatura min di immissione per tutte le specie	≥ 4	°C

8.3. Determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano

Il controllo dei parametri di qualità è effettuato nel rispetto delle modalità e delle frequenze minime prescritte dal punto 8 della UNI/TS 11537 tenuto conto di quanto definito dal paragrafo 6.5.1 in relazione alla durata del periodo di avviamento.

È facoltà di AcegasApsAmga imporre frequenze maggiori in considerazione della specificità delle matrici utilizzate per la produzione di biogas/biometano, delle caratteristiche dell'impianto di produzione e degli esiti dei controlli effettuati.

La determinazione dei parametri di controllo della qualità del biometano di cui alle precedenti Tabelle 1 – 2 – 3 è effettuata a cura e spese del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano la determinazione dei parametri di controllo della qualità del gas consegnato viene effettuata secondo le seguenti modalità:

1. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 1 viene effettuata in continuo seguendo i metodi di analisi e campionamento riportati nella norma UNI/TS 11537. Ai fini di tale determinazione sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto. La determinazione del punto di rugiada degli idrocarburi viene eseguita esclusivamente nel caso di produzioni con arricchimento di GPL.
2. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 2 viene effettuata in discontinuo tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo seguendo i metodi di analisi e campionamento riportati nella norma UNI/TS 11537 con frequenza:
 - 2.1. quindicinale con almeno una misura nel limite di specifica nel periodo, per i primi tre mesi di funzionamento dell'impianto;
 - 2.2. mensile con almeno una misura nel limite di specifica al mese, dal quarto al quindicesimo mese di funzionamento dell'impianto;
 - 2.3. trimestrale dal sedicesimo mese in poi.
3. La determinazione dei parametri di cui alla Tabella 3 viene effettuata in discontinuo tramite analisi di laboratorio di un campione di gas prelevato in campo con frequenza annuale, utilizzando i metodi analitici più prestanti per ogni singolo composto.

Il Produttore dovrà fornire quindi al Distributore due tipologie di rapporti analitici:

1. una analisi chimico-fisica-microbiologica estesa "**Profilo COMPLETO**", costituito dalla somma dei parametri presenti in Tab.1 + Tab.2 + Tab.3 del biometano prodotto, prima dell'immissione in rete, e a seguire almeno una volta/anno o con frequenze diverse a richiesta del Distributore.
2. un'analisi chimico-fisica "**Profilo MINIMO**", costituito dalla somma dei parametri presenti in Tab.1+Tab.2 con le modalità e le frequenze indicate dal rapporto UNI/TS 11537-p.to 8 "Misura".

Inoltre, il Produttore, così come previsto dalla UNI/TS 11537 e dalla UNI/TR 11722, per garantire la compatibilità del biometano prodotto con l'odorizzante/i in uso nella rete di immissione, dovrà fornire al laboratorio che svolgerà le rino-analisi i seguenti documenti:

- a) Analisi chimico, fisica e microbiologica estesa (vedi P.to 1.)
- b) La Scheda di Sicurezza sulla base dei risultati riscontrati nell' analisi estesa

Il Produttore dovrà poi fornire al Distributore l'esito della Verifica dell'odorizzabilità del biometano e sua caratterizzazione olfattiva eseguita dal laboratorio qualificato e accreditato per rino-analisi (analisi olfattometriche), così come prescritto dall'Appendice G della UNI 7133-2.

8.4. Determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri di controllo dell'energia del biometano di cui alla precedente Tabella 1 è effettuata a cura e spese del Produttore, Titolare dell'impianto di misura.

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite:

- un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 12.000 Sm³;
- un analizzatore di qualità o un gascromatografo se la portata giornaliera è inferiore a 12.000 Sm³.

Il valore giornaliero del PCS è calcolato come media delle analisi effettuate nel corso della giornata

8.5. Gestione anomalie dei parametri di qualità

Il Produttore è tenuto ad immettere al Punto di Consegna biometano conforme ai requisiti di qualità riportati nel presente documento.

Nei casi di non conformità, nonché di indisponibilità dei dati di analisi dei parametri di controllo della qualità e dei relativi apparati di misura e trasmissione, ove presenti, o non adeguata manutenzione degli stessi, si applicherà quanto previsto dal paragrafo 9.3.2.

Qualora il mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo sia rilevato da:

- Sistemi di analisi in continuo del Produttore o del Distributore
- Campionamenti istantanei presso l'impianto di misura del Produttore

il Distributore procederà all'intercettazione del gas sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidate in contraddittorio con il Produttore presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto.

Qualora il mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo sia rilevato unicamente dal Sistema di analisi in continuo del Distributore, Il Distributore procederà all'intercettazione del gas, segnalandolo al Produttore, sino al ripristino delle condizioni di conformità convalidata in contraddittorio con il Produttore presso l'impianto di misura del Titolare dell'impianto.

Qualora i dati di analisi provenienti dal Sistema di analisi del Produttore non siano disponibili, il Distributore, ai fini del solo controllo di conformità del biometano consegnato, farà riferimento ai dati provenienti dal proprio Sistema di analisi fino al ripristino della

corretta funzionalità del Sistema di analisi del Produttore. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità di cui al presente capitolo, si procederà come illustrato al punto precedente.

Le azioni messe in atto dal Distributore, ivi inclusa l'eventuale intercettazione del biometano nei casi sopra descritti, sono necessarie ai fini di garantire la sicurezza della rete di Distribuzione.

Per i parametri di qualità non misurati in continuo, nel caso si evidenziasse il superamento dei limiti di specifica, le determinazioni successive alla ripresa dell'immissione in rete, una volta accertato il rientro del gas in specifica, verranno effettuate secondo la frequenza prevista per la fase di cui al punto 2.1 del paragrafo 8.3 per poi ridursi, al conseguimento di sei valori conformi consecutivi nel periodo, a quella prevista per la fase di cui al punto 2.3 del medesimo paragrafo.

Il Produttore riconosce ed accetta che in tutti i casi di intercettazione e sino all'esito positivo delle verifiche sopra descritte presso il proprio impianto e/o al ripristino dei valori compresi nella specifica di qualità di cui al presente documento, il Distributore non risponde nei confronti del Produttore e di soggetti terzi di effetti o danni derivanti dalla mancata presa in carico del biometano.

9. RESPONSABILITA' DELLE PARTI

9.1. Obblighi delle Parti

A seguito dell'attivazione il Distributore si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento a:

- mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'Impianto di ricezione ed immissione nonché le proprie apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate, ove presenti, e di telecontrollo;
- garantire nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento l'immissione di biometano nella rete di distribuzione;
- garantire la messa a disposizione e/o inoltro dei dati di misura al Trasportatore all'Utente, se del caso al GSE e al Produttore di biometano;
- garantire l'odorizzazione del biometano secondo la legislazione vigente;
- svolgere l'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete;
- in caso di richiesta di modifica impiantistica o al processo produttivo che, per qualsiasi motivo, possa determinare impatti/modifiche quali-quantitative sul biometano prodotto compresa ogni variazione delle matrici utilizzate nella produzione del biogas/biometano, il Distributore è tenuto a trasmettere al Produttore l'esito della valutazione entro un termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria per la valutazione.

A seguito dell'attivazione il Produttore acquisisce il diritto ad immettere biometano nella rete di distribuzione nei limiti dei volumi e portate stabilite dall'offerta di allacciamento e si impegna a:

- rispettare le prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nell'offerta e nel presente Regolamento;
- rispettare la normativa vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno all'impianto di distribuzione o a terzi;
- non effettuare immissioni di biometano in assenza di uno o più Utenti di rete che ritirano il biometano;
- non effettuare immissioni di biometano in caso di impossibilità ad eseguire i controlli di qualità o in caso di malfunzionamento delle apparecchiature di controllo della qualità;
- garantire al Distributore e/o a suoi incaricati l'accesso, non soggetto a preventivo preavviso, all'impianto di consegna e misura;
- garantire al Distributore e/o a suoi incaricati la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature dell'impianto di misura per il rilevamento dei dati, per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione, nonché per l'installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Distributore
- in fase di abilitazione sostenere l'onere delle analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa dell'idoneità del gas all'immissione in rete di distribuzione e relative a parametri non misurabili mediante la strumentazione di determinazione dei parametri della qualità del gas e a rilasciarne adeguata certificazione al Distributore;
- in fase di attivazione e in tutti i momenti successivi sostenere l'onere delle analisi da laboratorio necessarie per la verifica qualitativa del gas effettuate da laboratorio accreditato individuato dal Distributore;
- manutenere e, eventualmente, sostituire a proprie spese le proprie apparecchiature di misura della qualità, dei volumi e delle portate;
- comunicare preventivamente al Distributore ogni modifica impiantistica o al processo produttivo che, per qualsiasi motivo, possa determinare impatti/modifiche qualitative sul biometano prodotto compresa ogni variazione delle matrici utilizzate nella produzione del biogas/biometano.
La realizzazione della modifica è subordinata all'esito positivo della valutazione da parte del Distributore.

9.2. Inadempienze contrattuali del Distributore

9.2.1. Ritardata esecuzione opere di connessione

Ai sensi della Delibera 64/2020, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di Connessione, il Distributore corrisponde al Richiedente, a titolo di indennizzo, un ammontare pari al valore massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo, fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell'importo del contributo richiesto per la realizzazione della connessione. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito.

L'indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o a cause imputabili al Richiedente o a terzi.

9.3. Inadempienze contrattuali del Produttore

9.3.1. Limiti di pressione

Il gas consegnato dal Produttore al Distributore presso un Punto di Consegna di biometano deve rispettare i limiti di pressione indicati nell'offerta di allacciamento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti il Produttore deve darne immediata comunicazione al Distributore.

In caso di mancato rispetto dei limiti di pressione, segnalato dal Produttore o rilevato dal Distributore, il Distributore è sollevato dall'obbligo di immissione/vettoriamento dei quantitativi di gas programmati e può intercettare per motivi di sicurezza l'immissione del biometano.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Distributore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Produttore - saranno a carico ed onere del Produttore.

9.3.2. Qualità del biometano

Qualora il biometano consegnato dal Produttore al Distributore presso un Punto di Consegna di Biometano risulti non conforme, per qualsiasi ragione, ai livelli di Qualità, ai sensi della Delibera 64/2020 si deve fare riferimento a quanto riportato al capitolo 8.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti o da sostenere da parte del Distributore, inclusi eventuali risarcimenti danni, in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno a carico ed onere del Produttore.

9.4. Limitazione di responsabilità

9.4.1. Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante o comunque connesso alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

9.4.2. Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo, si conviene di escludere esplicitamente qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti del Produttore con propri clienti e/o fornitori; eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti Autorità;
- lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per il Produttore;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno all'immagine;

9.5. Forza maggiore

9.5.1. Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza straordinaria e imprevedibile, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi contrattuali.

9.5.2. Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Distributore o l'utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Distributore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti Autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti Autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, colposo o omissivo da parte del Distributore;
- f) atti, dinieghi, o silenzio non comportanti assenso delle Autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo o omissivo della parte a cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati alla distribuzione del gas sulla rete gestita da AcegasApsAmga, che il Distributore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

L'impossibilità di una parte di adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

9.5.3. Effetti

Ciascuna parte sarà manlevata da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento degli impegni assunti, nonché per qualsiasi danno o perdita subita dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano conseguenza di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

9.5.4. Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a comunicare all'altra parte, con modalità idonee a comprovarne la relativa ricezione, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico, fornendo una chiara indicazione circa la natura

dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

10. MODULISTICA

- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m01** – “Richiesta di fattibilità”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m02** – “Richiesta di connessione”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m03** – “Dichiarazione di disponibilità del terreno”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m04** – “Dichiarazione di conformità produzione biometano”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m05** – “Verbale di ubicazione impianto di produzione”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m06** – “Preventivo”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m07** – “Richiesta di rateizzazione”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m08** – “Garanzia bancaria”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m09** – “Convenzione servitù condotte”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m10** – “Impegno diritto di superficie e servitù”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m11** – “As built impianto di produzione”
- **Mod. AAA-GNI.IS.06. m12** – “As built impianto di ricezione”